



PROVINCIA DI AVELLINO

Settore 3 – Edilizia scolastica e Patrimonio – Viabilità e Demanio

OGGETTO: Proroga Ordinanza prot. 33341 del 3.08.23 di chiusura al traffico della SP23 in tenimento del Comune di Atripalda per la demolizione del “Ponte delle Filande”

PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it

PEC: gab.quest.av@pecps.poliziadistato.it

dipps109.00F0@pecps.poliziadistato.it

PEC: sezp0lstrada.av@pecps.poliziadistato

PEC: tav24449@pec.carabinieri.it

PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it

PEC: air-spa@pec.it

PEC: protocollo.generale@pec.aornmoscati.it

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

PEC: comune.atripalda@legalmail.it

PEC: anas.campania@postacert.stradeanas.it

PEC: albergoappalti@pec.it

PEC: geminianomancusi@legalmail.it

PREFETTURA di **AVELLINO**

QUESTURA di **AVELLINO**

Comando Polizia Stradale di **AVELLINO**

Comando Provinciale CARABINIERI di **AVELLINO**

Comando Prov. VIGILI del FUOCO di **AVELLINO**

A.I.R. autoservizi Irpini S.p.a. **AVELLINO**

Servizio TRASPORTI della Provincia di **AVELLINO**

Emergenza 118 **AVELLINO**

Comune di Avellino

Comune di Atripalda

Compartimento ANAS SpA per la Campania

Albergo Appalti S.r.l.

D.L. prof. ing. Geminiano Mancusi

RUP Ing. Massimiliano Roca

CED/ALBO PRETORIO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Provincia appaltava i lavori di “Ampliamento del ponte delle Filande” in agro di Atripalda (AV) e Avellino, attraversamento della S.P. 23 sul torrente Fenestrelle. I Lavori venivano affidati all’impresa "Albergo Appalti Srl" e prevedevano, tra l’altro, la integrale demolizione del ponte e sua ricostruzione, con la conseguente interruzione del traffico sulla SP23;
- In data 1.08.2023 terminavano le operazioni di spostamento dei sottoservizi incidenti sul ponte de quo;
- Con propria Ordinanza prot. 33341 del 3.08.2023 lo scrivente disponeva la chiusura al traffico della S.P. 23 nel tratto compreso tra lo svincolo della S.S. 7 bis (altezza supermercato LIDL di Atripalda) e la ex S.S. 7 (località Pianodardine) con conseguenti variazioni del flusso veicolare per il periodo previsto di cantiere. Veniva fatta salva la possibilità, in tale tratto, dell’accesso ai residenti (compreso gli abitanti della c.da Fellitto che devono imboccare la strada intercomunale adiacente l’area di cantiere) nonché a coloro che debbono recarsi al lavoro ovvero debbono usufruire delle attività commerciali presenti lungo la citata viabilità, senza interessare l’area del cantiere in corrispondenza del Ponte da demolire;

Considerato che:

- A seguito di ricognizione delle lavorazioni a farsi ed interlocuzione con il RUP e il D.L. lo scrivente ha constatato che il nuovo manufatto sarà installato entro il mese di Marzo e collaudato presumibilmente entro il prossimo mese di Maggio;

Visti:

- gli art. 5, 6, 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”;



- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

Considerato che è necessario procedere alla proroga dell'Ordinanza prot. 33341 del 3.08.2023;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- al Decreto Presidenziale n. 45 del 31.03.2023;

ORDINA

- di prorogare l'efficacia della propria Ordinanza prot. 33341 del 3.08.2023 fino al prossimo 31.05.2024 le cui prescrizioni sono appresso riportate;

E' confermata, pertanto,

- la chiusura integrale al transito di veicoli, pedoni ed animali della SP23 in corrispondenza del "Ponte delle Filande" segnante il confine dei Comuni di Avellino ed Atripalda, oltre allo spazio necessario per l'installazione del cantiere edile;
- l'interdizione del transito lungo la SP23 nel tratto compreso tra lo svincolo della S.S. 7 bis (altezza supermercato LIDL di Atripalda) e la ex S.S. 7 (località Pianodardine) con conseguenti variazioni del flusso veicolare per il periodo previsto di cantiere, a decorrere dal giorno 7 agosto p.v., fino al 4.01.2024. Sarà possibile, in tale tratto, solo l'accesso ai residenti (compreso gli abitanti della c.da Fellitto che devono imboccare la strada intercomunale adiacente l'area di cantiere) nonché a coloro che debbono recarsi al lavoro ovvero debbono usufruire delle attività commerciali presenti lungo la citata viabilità, senza interessare l'area del cantiere in corrispondenza del Ponte da demolire

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa appaltatrice che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando la Provincia di Avellino da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

Disciplina del traffico in corrispondenza con l'incrocio con la ex SS7 (Pianodardine):

I veicoli che percorrono la ex S.S. 7 provenienti da Avellino non potranno svoltare a destra lungo la S.P. 23. Per raggiungere la S.S. 7 bis dovranno proseguire verso Pianodardine e svoltare a destra al primo incrocio utile. I mezzi che percorrono la ex S.S. 7 provenienti da Pianodardine non potranno svoltare a sinistra lungo la S.P. 23 per cui per raggiungere il centro di Atripalda ovvero la S.S. 7 bis dovranno proseguire verso Avellino e svoltare a sinistra al primo incrocio utile. I veicoli che provengono dal nucleo industriale di Pianodardine lungo la consortile, all'incrocio, possono svoltare a destra e sinistra sulla ex S.S. 7 mentre non possono proseguire lungo la S.P. 23.

Disciplina del traffico in corrispondenza con lo svincolo SS7 bis (all'altezza del supermercato LIDL):

I veicoli in uscita dalla S.S. 7 bis che si immettono sulla S.P. 23 non potranno svoltare a destra per raggiungere la ex S.S. 7. Va avvisato che per gli eventuali mezzi pesanti in uscita dalla S.S. 7, l'obbligo di svolta a sinistra all'incrocio potrebbe comportare il raggiungimento di un sottopasso con altezza insufficiente (via Ad Atripalda - altezza stazione ferroviaria di Avellino) in caso di imbocco verso via San Lorenzo. I veicoli che percorrono la S.P. 23 provenienti dal centro di Atripalda possono immettersi nella S.S. 7 bis in direzione Avellino mentre per raggiungere la ex S.S. 7 sono obbligati a svoltare a sinistra lungo via San Lorenzo.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica e mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste del D.Lgs. 285/92;



- La presente ordinanza sarà resa esecutiva mediante la posa in opera di idonea segnaletica stradale da parte del servizio viabilità della Provincia, prevista dal vigente regolamento del nuovo codice della strada e dal disciplinare tecnico della segnaletica Stradale temporanea ai sensi del D.M. del 10/07/2002;
- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ

che in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

F.to Il Dirigente
Ing. Fausto Mauriello

